



COMUNE DI VERZASCA

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ED IL
RISPARMIO ENERGETICO,
DELL'USO DI ENERGIE
RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE**

Indice

| | |
|---|---|
| TITOLO I..... | 3 |
| DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 Scopo, obiettivi | 3 |
| Art. 2 Base legale | 3 |
| Art. 3 Consulenza | 3 |
| Art. 4 Campo d'applicazione..... | 3 |
| Art. 5 Disponibilità di credito..... | 3 |
| Art. 6 Beneficiari | 3 |
| Art. 7 Richieste incentivi | 4 |
| Art. 8 Decisioni..... | 4 |
| Art. 9 Modalità di versamento..... | 4 |
| TITOLO II..... | 4 |
| INCENTIVI | 4 |
| Art. 10 Acquisto benzina alchilata | 4 |
| Art. 11 Acquisto biciclette elettriche | 4 |
| Art. 12 Abbonamento per il trasporto pubblico | 4 |
| Art. 13 Installazione impianti fotovoltaici e solari termici..... | 4 |
| Art. 14 Risanamento edifici..... | 5 |
| Art. 15 Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A | 5 |
| Art. 16 Certificazioni e analisi energetiche su edifici | 5 |
| Art. 17 Conversione generatori di calore negli edifici | 5 |
| Art. 18 Risanamento impianti a legna | 6 |
| Art. 19 Scaldacqua a pompa di calore | 6 |
| TITOLO III..... | 6 |
| DISPOSIZIONI FINALI | 6 |
| Art. 20 Contestazioni | 6 |
| Art. 21 Diritto suppletorio | 6 |
| Art. 22 Entrata in vigore..... | 6 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
Scopo, obiettivi** Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.
- Art. 2
Base legale** Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:
- Articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987;
 - Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994;
 - Legge edilizia del 13.03.1991 e relativo Regolamento d'applicazione;
 - Legge federale sull'energia del 30.09.2016;
 - Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ del 23.12.2011;
 - Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
 - Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014;
 - Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.
- Art. 3
Consulenza** Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Verzasca.
- Art. 4
Campo d'applicazione**
- ¹ Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario per l'attuazione di misure a favore del risparmio energetico, nell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
 - ² Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.
 - ³ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare degli incentivi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.
- Art. 5
Disponibilità di credito**
- ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Verzasca per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.
 - ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.
- Art. 6
Beneficiari**
- ¹ I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.
 - ² I proprietari di abitazioni primarie, ad uso proprio o locate a terzi, situate nella giurisdizione del Comune di Verzasca, per le quali vengono realizzati degli interventi di cui agli artt. da 13 sino a 19.
 - ³ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni /impianti situati entro i confini del territorio comunale.
 - ⁴ Il richiedente deve informare il Municipio se l'oggetto della richiesta è già a beneficio di altri sussidi.
 - ⁵ I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come

pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

**Art. 7
Richieste
incentivi**

¹ Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio tecnico comunale, riservate le disposizioni indicate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

² Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2021, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

**Art. 8
Decisioni**

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.--.

**Art. 9
Modalità di
versamento**

Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

TITOLO II INCENTIVI

**Art. 10
Acquisto
benzina alchilata**

¹ Sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

² L'incentivo, pari al massimo al 50% del costo d'acquisto, è concesso fino ad un massimo di 25 litri all'anno per economia domestica e solo per benzina acquistata in Svizzera.

**Art. 11
Acquisto
biciclette
elettriche**

¹ Sono concessi incentivi per l'acquisto di nuove biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.

² Per ogni beneficiario è concesso questo incentivo una volta nell'arco di 5 anni.

³ L'entità dell'incentivo è pari ad un massimo del 10% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.--.

⁴ L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

**Art. 12
Abbonamento
per il trasporto
pubblico**

¹ Sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.

² L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico.

³ L'incentivo è pari al massimo al 50% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 300.-- all'anno per richiedente.

**Art. 13
Installazione
impianti
fotovoltaici e
solari termici**

¹ Sono concessi incentivi per l'installazione o l'ampliamento di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di collettori solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria.

² Gli incentivi vengono concessi a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.

³ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

⁴ L'importo concesso ammonta sino ad un massimo del 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 2'000.--.

⁵ L'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici su edifici esistenti, beneficia sino ad un massimo del 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 3'000.--.

⁶ Le installazioni di nuovi collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria su edifici esistenti, beneficiano sino ad un massimo del 50% dell'aiuto cantonale, ritenuto un massimo di CHF 500.--

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

⁸ Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Art. 14 Risanamento edifici

¹ Gli incentivi vengono concessi nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio a condizione che siano a beneficio di aiuti Cantionali o Federali confermati.

² Per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

In ZE fuori dai nuclei e nei nuclei (zona NV di PR)

Raggiungimento standard CECE BB (o superiore), +25% dei sussidi accordati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.--.

Art. 15 Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono un nuovo allacciamento di un edificio esistente ad una rete di teleriscaldamento.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale o federale.

³ L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 25% dell'aiuto cantonale o federale, per un importo massimo di CHF 5'000.--.

Art. 16 Certificazioni e analisi energetiche su edifici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli edifici da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito sino a un massimo 30% del costo della certificazione CECE o CECE Plus; ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 17 Conversione generatori di calore negli edifici

¹ Sono concessi incentivi per la conversione di generatori di calore a olio combustibile, gas o riscaldamenti elettrici diretti con energie rinnovabili.

² Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio a condizione che siano a beneficio di aiuti cantonali o federali confermati.

³ L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 25% dell'aiuto cantonale o federale, per un importo massimo di CHF 5'000.--.

⁴ Inoltre, al massimo un importo supplementare del 25% solo nel caso di un nuovo

sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente per un importo massimo di CHF 3'000.--.

Art. 18
Risanamento
impianti a legna

¹ Sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica sia manuale (legna in pezzi) sia automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.

² L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 25% dell'importo ed un massimo di CHF 3'000.-- per impianto.

³ Sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario.

⁴ L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 25% dell'importo ed un massimo di CHF 1'000.-- per impianto.

Art. 19
Scaldacqua a
pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

² L'importo concesso corrisponde al massimo del 30%, ritenuto un massimo fino a CHF 500.-- per impianto installato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Contestazioni

Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Diritto
suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali, con validità retroattiva al 01.01.2021.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 16 gennaio 2023

Pubblicato nel periodo dal 19 gennaio 2023 al 19 febbraio 2023

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione 004747 del 02 maggio 2023